1) *E' possibile il rilascio di certificati elettorali di soggetto terzo, diverso dal richiedente?*

Risposta:

Il certificato elettorale, tra gli altri casi, viene richiesto quando si raccolgono le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare all'ufficio elettorale il **modulo delle sottoscrizioni raccolte** e copia dell'atto principale e/o degli atti separati;

il richiedente deve presentare apposita **richiesta scritta** accompagnata da fotocopia di **documento di identità.**

Tempi rilascio: Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Normativa di riferimento

- Legge n. 147 del 25 maggio 1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo".
- Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
- T. U. n. 223 del 20 marzo 1967 "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali".
- T. U. n. 570 del 16 maggio 1960 "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
- T. U. n. 361 del 30 marzo 1957 "Norme per la elezione della Camera dei Deputati

2) E' lecito rilasciare le liste anagrafiche a società private tipo la "Doxa", azienda di analisi e ricerche di mercato?

Risposta:

Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65:

L´ufficiale dell´anagrafe può rilasciare - anche periodicamente - elenchi di iscritti all´anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1); al contrario, **tali elenchi non possono essere rilasciati in favore di privati, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca** e il Comune disponga di idonee apparecchiature.

Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]:

L´accesso, costante e indiscriminato, da parte dei privati a tutte le informazioni non sensibili contenute **nella banca dati anagrafica di un Comune è precluso in radice e non può essere disposto dall´ente locale chiedendo il consenso degli interessati** alla comunicazione dei propri dati personali.